

TRIBUNALE CIVILE DI ANCONA

Istanza di ammissione alla procedura di composizione della crisi ex articoli 6 e seguenti della
L. 27.1.2012, n. 3

Accordo di ristrutturazione del debito

Il signor Giuseppe Carlini, nato in Osimo (AN) il 16.4.1955 e residente in Senigallia (AN) S.S. Adriatica n. 156/b Fraz. Marzocca (C.F.: CRLGPP55D16G157P), rappresentato e difeso ai fini della presente procedura dall'Avv. Carlo Canafoglia (C.F.: CNF CRL 71H13 I608H), indirizzo pec carlo.canafoglia@pec-ordineavvocatiancona.it, presso il cui studio sito in Senigallia, Lungomare Marconi n. 32, elegge domicilio

premessò che

-il ricorrente ed il signor Ignazio De Micco, nato a Napoli il 27.9.1957 e residente in Senigallia (AN) S.S. Adriatica n. 156/b Fraz. Marzocca (C.F.: DMCGNZ57P27F839J), sono uniti civilmente, in regime di separazione dei beni;

-i signori De Micco e Carlini, soggetti giuridici non assoggettabili a procedure concorsuali, si trovano in una condizione di squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile e, pertanto, era loro intenzione presentare istanza per avvalersi della procedura di composizione della crisi dell' "accordo di ristrutturazione del debito";

-presentavano ricorso congiunto presso il Tribunale civile di Ancona in data 6.8.2018, che si allega e che dovrà intendersi come integralmente trascritto e CONDIVISO;

-il ricorso veniva inizialmente presentato congiuntamente, in quanto gli istanti rappresentano un unico soggetto giuridico, avendo costituito un "nucleo familiare".

-con provvedimento di pari data il Dr Pierfilippo Mazzagrecò pronunciava il seguente decreto : "V° si provvederà dopo che il procuratore avrà indicato a quale dei ricorrenti il ricorso deve riferirsi, proponendo altro ricorso per l'altro ricorrente";

-si comunicava che il ricorso presentato il 6.8.2018 era da riferirsi al solo signor Ignazio De Micco;

-tanto premesso è volontà del signor Giuseppe Carlini presentare ricorso per ammissione alla procedura di composizione della crisi ex articoli 6 e seguenti della L. 27.1.2012, n. 3 e nella fattispecie "Accordo di ristrutturazione del debito".

OMISSIS

PROPOSTA DI ACCORDO PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO

Il signor Giuseppe Carlini conferma integralmente il contenuto e le condizioni riportate nel ricorso depositato dal signor Ignazio De Micco (ricorso r.g. n. 4/2018 – rito: accordo composizione crisi), e la sottoscrizione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8/2° L. 27.1.2012, n. 3, per quanto attiene le obbligazioni assunte dal signor Ignazio De Micco, garantendone l'esatto adempimento.

Il signor Giuseppe Carlini per quanto attiene alla sua posizione, fermo restando quanto proposto dal signor Ignazio De Micco nel ricorso già inoltrato (ricorso r.g. n. 4/2018 – rito: accordo composizione crisi), propone quanto segue:

Crediti in prededuzione Ignazio De Micco - Giuseppe Carlini (Professionisti e O.C.C. – Proc. Esecutiva immobiliare).

1 - versamenti rateali mensili, in solido con il signor Ignazio De Micco, di €. 150,00, per i primi 11 mesi, a decorrere dal mese successivo al provvedimento di omologazione del piano, da corrispondere in un'unica soluzione ai soggetti preposti, unitamente a quanto indicato al paragrafo successivo; tali somme verranno accantonate mensilmente in apposito libretto intestato alla procedura o in strumento di deposito equipollente e verranno corrisposte, in un'unica soluzione, unitamente alla differenza di cui al paragrafo successivo;

2 - corresponsione, in una unica soluzione ed in solido con il signor Ignazio De Micco, della differenza del credito in prededuzione che i signori De Micco - Carlini hanno maturato, entro un mese dal termine della predetta rateizzazione, ad eccezione delle spese stimate dei professionisti, tutti, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare essendo legate all'estinzione della procedura stessa.

Crediti condizionati ex art. 55 If Giuseppe Carlini (credito chirografario):

Debito Banca Intesa San Paolo S.p.A.

1 - Mantenimento della garanzia personale fideiussoria del signor Giuseppe Carlini nei confronti di Banca Intesa- San Paolo.

2 - corresponsione della differenza del debito, che residuerà in capo al signor Roberto Gregoretti nei confronti di Banca Intesa - San Paolo, ad esito della procedura di liquidazione del suo patrimonio immobiliare, nei limiti della misura del 25%, corrispondente alla somma di euro 29.506,75. La corresponsione di tale somma avverrà entro tre mesi dal termine della suddetta procedura di liquidazione, la cui durata massima è prevista nel termine di anni 4

---0---

Nella denegata ipotesi in cui la proposta sopra descritta, unitamente a quanto già riportato nel ricorso del signor Ignazio De Micco (ricorso r.g. n. 4/2018 – rito: accordo composizione crisi), nato originariamente quale istanza congiunta, non riuscisse a realizzarsi, nei tempi e nelle modalità indicate [Ricorso Ignazio De Micco, paragrafo 1 e

2 Debito Banca Intesa Ignazio De Micco (credito ipotecario); paragrafo 1 dei "crediti condizionati ex art. 55 l.f. Ignazio De Micco - Giuseppe Carlini (credito chirografario) - Posizione Banca Intesa - San Paolo" e paragrafo 1 Cross factor spa], si procederà con la liquidazione del bene immobile di proprietà esclusiva del signor Ignazio De Micco, gravato da ipoteca (abitazione sita in Modena via Bellini n. 12), oggi sottoposto ad esecuzione immobiliare da parte di Banca Intesa - San Paolo spa, entro il termine successivo di 12 mesi.

Qualora, ad esito della vendita di tale bene immobile e detratto quanto versato successivamente all'omologazione del piano, il credito vantato dall'Istituto di credito, [Ricorso Ignazio De Micco paragrafo 1 e 2 Debito Banca Intesa Ignazio De Micco (credito ipotecario); paragrafo 1 dei "crediti condizionati ex art. 55 l.f. Ignazio De Micco - Giuseppe Carlini (credito chirografario) - Posizione Banca Intesa - San Paolo" e paragrafo 1 Cross factor spa], non risultasse interamente soddisfatto, si procederà con la liquidazione dell'immobile di proprietà comune dei signori De Micco - Carlini, sito in Marzocca di Senigallia S.S. Adriatica n. 156/b.

---0---

Debito Banca Unipol S.p.A. De Micco/Carlini (credito ipotecario):

1 - pagamento delle rate mensili del mutuo ipotecario, fino all'estinzione del complessivo debito. Le rate mensili risultano regolarmente pagate.

Debito Carilo S.p.A. Carlini Giuseppe (credito ipotecario):

Pagamento delle rate mensili del mutuo ipotecario fino alla totale estinzione. Le rate mensili risultano regolarmente onorate dal Carlini.

--- 0 ---

Ai fini del soddisfacimento del piano di cui sopra i signori De Micco - Carlini si obbligano a vincolare, unitamente e solidalmente, la complessiva somma di € 13.606,00 in apposito libretto, traendo tali somme dai seguenti conti correnti:

- Unipol Banca conto corrente n. 87983 - filiale 234 (Ignazio De Micco);
- Ubi Banca spa, filiale Osimo, conto corrente n. 666 (Giuseppe Carlini).

---0---

I signori Ignazio De Micco e Giuseppe Carlini sono uniti civilmente, in regime di separazione dei beni.

Il ricorso qui proposto dal signor Carlini, inizialmente presentato congiuntamente, in quanto gli istanti avevano deciso di affrontare insieme tale problematica, avendo costituito un unico "nucleo familiare", mantiene la medesima ratio e volontà giuridica e fattuale di quello oggi attribuito solo al signor De Micco (ricorso r.g. n. 4/2018 - rito: accordo composizione crisi).

~~Mettendo insieme le rispettive disponibilità economiche, avranno la possibilità di affrontare agevolmente il piano di ristrutturazione del debito qui proposto, rendendolo facilmente attuabile.~~

E' tra l'altro interesse comune e prioritario di entrambi i ricorrenti evitare che la posizione debitoria nei confronti di Banca Intesa - San Paolo, se non gestita tramite la presente procedura di composizione della crisi, possa intaccare la casa familiare sita in Senigallia, acquistata insieme, con un mutuo ipotecario.

Un trattazione contestuale, seppur con ricorsi distinti, può consentire di superare l'attuale condizione di squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile.

E' per tali ragioni che il signor Carlini ha sottoscritto il piano di ristrutturazione del debito (ricorso r.g. n. 4/2018 – rito: accordo composizione crisi), già predisposto ed oggi attribuito al solo Ignazio De Micco, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8/2° L. 27.1.2012, n. 3, per quanto attiene le obbligazioni personali assunte dal signor De Micco

Tale sottoscrizione viene confermata anche in tale sede .

I signori Giuseppe Carlini ed Ignazio De Micco percepiscono entrate di poco superiori ad €. 2.300,00 mensili, di cui € 1.094,00 il De Micco ed € 1.250,00 il Carlini, e sostengono spese mensili per il loro mantenimento pari ad € 1.332,15, di cui €. 572,52 mensili il De Micco ed €. 759,63 mensili il Carlini .

La proposta di corrispondere €. 550,00 mensili complessivi, per far fronte alla prima parte del piano per il superamento della crisi da sovra indebitamento, risulta pertanto fattibile ed attuabile.

CONDIZIONI DELL'ACCORDO

La validità e l'efficacia della presente proposta di ristrutturazione del debito presuppone l'accoglimento della seguente condizione:

1 – Cessazione del vincolo di solidarietà del debito corrente tra i signori Paolo Bani, Ignazio De Micco e Roberto Gregoretti (debitori ipotecari) e trasformazione della posizione creditoria da obbligazione di natura solidale ad obbligazione di natura parziaria nei confronti di Banca Intesa San Paolo spa, e suddivisione del medesimo in tre parti uguali, salvo l'obbligo di corresponsione della differenza del debito, che residuerà in capo al signor Roberto Gregoretti nei confronti di Banca Intesa – San Paolo, ad esito della procedura di liquidazione del suo proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare, nei limiti della misura del 50 %.

L'accettazione della proposta da parte di Banca Intesa San Paolo S.p.A., creditore ipotecario, deve considerarsi per il medesimo complessivamente conveniente, sia in termini di tempistica che di importi di realizzo complessivo.

--- 0 ---

Tanto premesso, l'istante, ut supra,

CHIEDE

Che l'Ecc.mo Tribunale adito voglia:

1 - disporre la fissazione, con urgenza, stante l'avanzato stato delle procedure esecutive in danno degli altri coobbligati in solido, dell'udienza di cui all'articolo 10/1°, L. n. 3/2012, con ogni conseguente provvedimento;

2 - disporre, nelle more della convocazione dei creditori, la sospensione di tutti i procedimenti di esecuzione forzata in essere, ai sensi dell'articolo 10/2°, lettera c; L. n. 3/2012;

3 - disporre la cancellazione delle segnalazioni del nominativo dell'istante Giuseppe Carlini presso la Centrale Rischio e presso il Crif e/o presso ogni altra banca dati, al fine di consentire all'istante un più facile ricorso al sistema bancario, da eseguirsi con provvedimento giudiziale o su iniziativa dei creditori procedenti .


Si produce:

A -Elenco creditori Carlini

- 1 – ricorso Ignazio De Miccio (r.g. n. 4/2018 – rito: accordo composizione crisi) e relativa dichiarazione di attribuzione del ricorso;
- 2 – Istanza assistenza ex art. 15 L.3/2012, nomina gestori crisi, verbale incontro O.C.C. del 19.2.2018, dichiarazione indipendenza organismo e dichiarazione accettazione professionista;
- 3 – Attestazione fattibilità accordo ristrutturazione del debito Gestori crisi O.C.C.;
- 4 – Autocertificazione stato famiglia e certificazione “*Unione civile*” comune di Senigallia 19.10.2016;
- 5 – Contratto mutuo ipotecario Banca Intesa spa, già Banca Popolare dell’Adriatico spa;
- 6 – Fideiussione Banca Intesa spa, già Banca Popolare dell’Adriatico spa;
- 7 – Corrispondenza Banca Intesa;
- 8 – Contratto di mutuo ipotecario con piano ammortamento Unipol spa Carlini – De Micco
- 9, 10, 11 – 730/2018, 730/2017, 730/2016
- 12 – cedolino stipendio
- 13 – attestazione Agenzia delle Entrate
- 14 – movimenti conto corrente Carlini
- 15 – libretto di risparmio vincolato Carlini
- 16 – report piano investimento Ubi Banca Carlini
- 17 – iscrizioni ipotecarie Carlini
- 18 – visure catastali Carlini
- 19 – attestazione Centrale rischi Banca d’Italia
- 20 – contratto mutuo ex Carilo con piano ammortamento
- 21 – assicurazione casa Osimo Carlini
- 22 – tari casa Osimo Carlini
- 23 – imu casa Senigallia Carlini
- 24 – documenti e spese auto Carlini

Senigallia, 06.08.2018

Avvocato Carlo Canafoglia





IL TRIBUNALE DI ANCONA

2^A SEZIONE CIVILE

Il Giudice Delegato,

nel procedimento nr. 5 /2018

Il Giudice

pronunciando sul ricorso ex art. 8 L. n. 3/2012 per l'accordo di composizione della crisi del debitore sovraindebitato proposto da **GIUSEPPE CARLINI** in data 06.08.2018,

ritenuta in propria competenza territoriale essendo la sede principale del debitore a Senigallia (AN),

considerato che:

OMISSIS

P.Q.M.

visto l'art. 12 l. 27.01.2012 n. 3;

OMOLOGA l'accordo proposto ai creditori da GIUSEPPE CARLINI;

DISPONE la pubblicazione della proposta di accordo e del decreto di omologazione per estratto sul sito del Tribunale di Ancona e su un sito internet specializzato che verrà individuato dall'O.C.C.;

DISPONE che l'O.C.C. con cadenza semestrale depositi un rendiconto attestante le somme versate ed i pagamenti effettuati in esecuzione del piano ed a tal fine

DISPONE che il gestore della fase di liquidazione/adempimento dell'accordo provveda all'apertura di un conto corrente postale o bancario intestato alla procedura;

Si comunichi.

Ancona, 24 maggio 2019

Il Giudice

dott.ssa Maria Letizia Mantovani

